



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISURE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE)

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE PROCEDURE ATTUATIVE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6 DICEMBRE 2024 RECANTE "CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTIVAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI RISORSE PNRR" – NOTA CIRCOLARE

DOMANDE E RISPOSTE

1. La circolare si applica anche ai Soggetti attuatori privati delle Misure di competenza del MASE?

Le procedure sono vevolevoli per le Misure PNRR di competenza di questo Ministero, per come elencate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. (modificato da ultimo dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024), sia per quanto riguarda i Soggetti attuatori pubblici che per quelli privati.

Si fa solo eccezione per i progetti selezionati attraverso strumenti e/o provvedimenti di attuazione, come gli avvisi pubblici (*lex specialis*), che non seguono il processo "ordinario" di rendicontazione PNRR (con richieste di anticipazioni, rendicontazioni intermedie e a saldo), ma prevedano, ad esempio, rendicontazioni solo a saldo, a conclusione dell'intervento, senza quindi rendicontazioni intermedie.

Al fine di chiarire il corretto ambito di applicazione, nella pagina dedicata del sito istituzionale MASE è stata pubblicata la tabella "[Quadro delle Misure PNRR MASE compatibili con procedura DM MEF 6 dicembre 2024](#)" che individua le misure ad oggi attive per la procedura di cui alla [nota circolare richiamata](#).

2. Quando è possibile presentare una richiesta di trasferimento delle risorse al MASE?

Non sono previste specifiche tempistiche o intervalli temporali per la presentazione al MASE di una richiesta di trasferimento a titolo di anticipazione, quote intermedie e saldo da parte dei Soggetti attuatori.

Dopo la prima richiesta intermedia, per procedere alla presentazione di una nuova richiesta di trasferimento (intermedia o a saldo), è necessario, al fine di garantire la cristallizzazione delle spese registrate a sistema riferite all'attestazione e [già trasferite da parte del MASE](#), che il Soggetto attuatore abbia trasmesso al MASE il rendiconto di progetto relativo alla richiesta già avanzata, seguendo la procedura semplificata di rendicontazione riportata nell'[allegato 3](#) alla nota circolare richiamata.

Si fa presente che, nel caso di richiesta di trasferimento di una quota intermedia, la presentazione del rendiconto deve avvenire dopo l'erogazione delle risorse da parte del MASE ed entro:

- i sessanta giorni successivi se nella richiesta di trasferimento il Soggetto attuatore ha dichiarato che "*i dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS risultano aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell'intervento*" [**Caso 1** indicato nella [nota circolare](#)], *in alternativa*,
- entro i settantacinque giorni successivi se nella richiesta di trasferimento il Soggetto attuatore ha dichiarato che "*si impegna a completare l'aggiornamento dei dati nel sistema di monitoraggio ReGiS entro i 60 giorni successivi all'erogazione*" [**Caso 2** indicato nella [nota circolare](#)].



Diversamente, per le richieste di trasferimento a saldo, la presentazione del rendiconto deve essere effettuata entro sette giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Si precisa, inoltre, che per presentare una richiesta di saldo, il Soggetto attuatore deve aver già trasmesso al MASE una o più richieste di trasferimento di quote intermedie nell'ambito del medesimo progetto (con anche trasmissione a sistema del Rendiconto di progetto).

3. È necessario caricare la documentazione di spesa e pagamento su ReGiS per la presentazione di un rendiconto?

La procedura di rendicontazione, di cui all' [allegato 3](#) alla nota circolare richiamata, è estremamente semplificata ed è principalmente richiesta per raccordare specificamente le spese che sono incluse all'interno della relativa attestazione e quindi già trasferite da parte del MASE.

Diversamente dalla procedura adottata nella fase antecedente all'entrata in vigore del nuovo DM MEF 6 dicembre 2024, non è, infatti, richiesto al Soggetto attuatore di allegare documentazione giustificativa di spesa e pagamento (fatture, note di debito, mandati quietanzati, bonifici esecutivi, estratti conto, etc.) alle singole righe di spesa e pagamento registrate all'interno della sezione "Gestione spese" dell'"Anagrafica" di ReGiS e associate ad un rendiconto.

Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare la documentazione giustificativa prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione e di esecuzione dell'intervento, e a metterla a disposizione su richiesta del MASE e degli altri organismi di controllo nazionali ed europei.

4. Con quali modalità vengono gestiti i rendiconti di progetto presentati su ReGiS prima dell'entrata in vigore del nuovo DM (04/01/2025)?

I rendiconti presentati dal Soggetto attuatore precedentemente all'entrata in vigore del DM MEF 6 dicembre 2024, per i quali il controllo formale non risulta concluso (in stato "*da controllare (A.T.)*" su ReGiS), saranno gestiti dal MASE secondo le procedure definite nel medesimo DM.

Nello specifico, la verifica del MASE avrà ad oggetto la completezza e la conformità dell' "*Attestazione delle verifiche effettuate*" sul Rendiconto di progetto presentato dal Soggetto attuatore, nonché l'aggiornamento e la coerenza dei dati registrati sul sistema ReGiS in relazione allo stato di attuazione dell'intervento progettuale.

Laddove la verifica evidenzia carenze o difformità, sarà richiesta un'integrazione documentale e/o informativa al Soggetto attuatore attraverso l'apposita *tile* "*Rendicontazione di Progetto – Soggetto attuatore*" di ReGiS.

All'esito positivo della verifica, il MASE procederà al trasferimento delle risorse richieste a rimborso, richiamando nella comunicazione di erogazione intermedia l'obbligo del Soggetto attuatore di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, eventualmente mancanti, entro i sessanta giorni successivi all'erogazione.

Si precisa che, nei casi in cui il controllo del MASE, avviato in coerenza con la procedura adottata prima dell'entrata in vigore del DM, abbia evidenziato la necessità di specifici approfondimenti in ordine



all'ammissibilità di talune spese incluse nei singoli Rendiconti o rilevanti carenze documentali nel caso di rendiconti a saldo, la verifica sarà estesa anche alle criticità e/o carenze rilevate.